

Il Grande Fratello (segue)

L'art. 23 del D.lgs. 151/2015 cambia il rapporto tra imprese e lavoratori per quanto concerne l'impiego dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti informatici utilizzati dai dipendenti.

In parte, il nuovo Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori lascia quasi invariata la disciplina generale dei controlli a distanza dell'attività lavorativa effettuati mediante impianti audiovisivi o altri strumenti. Dall'altro lato però, introduce alcune rilevanti novità per quanto riguarda:

- **I controlli attuati mediante gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa;**
- **Gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.**

Relativamente agli impianti di videosorveglianza, a seguito dell'entrata in vigore del Jobs Act, la principale differenza che si registra rispetto alla precedente disciplina risiede nell'ampliamento della casistica in cui è lecito utilizzare tali sistemi di videocontrollo all'interno delle aziende, è infatti possibile l'installazione di questi apparati per finalità indirette di "controllo a distanza" dei lavoratori non più per sole esigenze produttive, organizzative o di sicurezza sul lavoro, ma anche con l'obiettivo di tutelare il patrimonio aziendale. Perché l'impianto possa dirsi lecito, sarà comunque necessario per i Datori di Lavoro seguire il solito iter autorizzativo (informativa e domanda specifica alla Direzione Territoriale del Lavoro). Sarà tuttavia, più semplice per l'imprenditore proteggere il proprio patrimonio senza dover entrare continuamente in contrasto con quelle che erano le precedenti disposizioni dettate dallo Statuto dei Lavoratori, il quale appunto, limita espressamente il "controllo a distanza" dei dipendenti.

Roma, 14/04/2017

Dipartimento Nazionale Assistenza Volo